

REGOLAMENTO ISTITUZIONE COMMISSIONE CONSILIARE TRASPARENZA

ART. 1

In esecuzione delle deliberazioni consiliari n. 27 del 30.8.2004, e n. 41 del 15.10.2004 è istituita la Commissione Consiliare per la Trasparenza.

ART. 2 Composizione

Il numero dei componenti della Commissione è stabilito in cinque componenti di cui due spettanti al gruppo di maggioranza e tre al gruppo di minoranza.

Il Consiglio Comunale prende atto della costituzione della Commissione sulla base delle indicazioni fornite alla Presidenza del Consiglio Comunale dai rispettivi Capigruppo.

La Presidenza della Commissione spetta ad un componente della minoranza che lo elegge nella prima seduta utile.

La Vice Presidenza della Commissione spetta ad un componente del gruppo di maggioranza.

In caso di dimissioni di uno dei componenti della Commissione, che sono irrevocabili, decorrono dalla data di presentazione e non necessitano di presa d'atto, si procede alla sostituzione nei modi previsti per la nomina.

ART. 3 Elezioni durate in carica

La prima seduta della Commissione è convocata dal Presidente del C.C. che la presiede entro quindici giorni dalla costituzione.

Il Presidente, il Vice Presidente e la Commissione durano in carica per tutta la durata del mandato amministrativo.

ART. 4

Attribuzioni del Presidente e del Vice Presidente

Il Presidente convoca e presiede la Commissione, ne regola i lavori, disciplina i dibattiti e tiene i contatti con la Presidenza del Consiglio Comunale..

Il Presidente può assumere informazioni dal Sindaco, dagli Assessori e dai Responsabili dei Servizi nonché acquisire atti e documentazione ritenuti necessari all'esercizio delle loro funzioni.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenze e impedimento.

In caso di contemporanea assenza del Presidente e del Vice Presidente le funzioni sono assunte dal componente più anziano d'età.

ART. 5

Segreteria della Commissione

Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte anche a rotazione da un dipendente designato dal Responsabile del Servizio AA.GG.

In caso di improvvisa assenza per cui non è possibile procedere alla sostituzione del dipendente di cui al precedente comma 1 le funzioni Segretario sono assolte da un componente della Commissione individuato dal Presidente.

ART. 6

Convocazione della Commissione

La convocazione della Commissione è disposta con avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo dell'adunanza e dell'ordine del giorno da trattare. L'avviso è recapitato almeno tre giorni prima della seduta e contestualmente è data comunicazione della convocazione al Sindaco, al Presidente del Consiglio, agli Assessori delegati alle materie da trattare nella riunione.

ART. 7

Validità delle sedute e delle votazioni della Commissione

La seduta della Commissione è valida quando è presente almeno la metà più uno dei componenti assegnati.

La Commissione adotta le decisioni a maggioranza dei voti rappresentati dai presenti, non computandosi tra essi gli astenuti.

ART. 8 **Verbali delle sedute**

Il verbale redatto dal Segretario della Commissione contiene la sintesi della discussione e le decisioni con relative votazioni di ogni punto trattato dell'ordine del giorno.

Il verbale è sottoscritto dal Presidente della Commissione e dal Segretario.

Copia del verbale è depositata presso il Servizio AA.GG. perché possa essere consultato dai Consiglieri; a cura del Segretario della Commissione copia dello stesso è trasmessa al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale.

ART. 9 **Finalità e compiti della Commissione**

Per assicurare l'esercizio della funzione di controllo alla predetta Commissione sono attribuite le funzioni di cui al presente articolo:

- a) verifica periodica dello stato di attuazione, da parte del Sindaco e degli Assessori delle scelte strategiche previste dal programma di mandato;
- b) controllo del rispetto dei tempi di attuazione e dei costi delle previsioni comprese nel Piano Triennale ed elenco annuale dei LL.PP., nonché verifica della esecuzione dei lavori;
- c) la valutazione delle risultanze del controllo di gestione relativi allo stato di attuazione degli obiettivi programmati con le previsioni di bilancio;
- d) valutazione delle relazioni e dei referti dell'organo di revisione economico-finanziarie;
- e) l'attivazione degli accertamenti e controlli dei quali sia stata incaricata dal Consiglio Comunale. La Commissione presenta al Consiglio, tramite il Presidente, relazione sui risultati dell'attività esercitata;
- f) verifica delle procedure concernenti l'applicazione del Regolamento Comunale dei contratti;

- g) verifica delle procedure inerenti l'applicazione delle previsioni dei regolamenti comunali in tema di attribuzione di benefici e di contributi ai cittadini e alle associazioni;
- h) la Commissione qualora si renda necessario potrà avvalersi di esperti chiedendone la nomina alla G.M. nel caso di incarico a titolo oneroso;
- i) ai componenti della Commissione dovranno essere trasmesse le deliberazioni e le determinazioni delle materie di cui alle precedenti lettere.

ART. 10

E' istituito l'Albo Comunale delle Associazioni ai sensi dell'art. 76 dello Statuto Comunale anche per le finalità di cui all'art. 87 dello Statuto.

Possono far parte dell'Albo le Associazioni che ne fanno richiesta e che sono costituite da almeno un anno con atto registrato dalla pubblicazione dell'avviso per la costituzione dell'Albo medesimo.

Le Associazioni che possono far parte dell'Albo sono quelle che operano nel campo del tempo libero, dello sport, della cultura e del volontariato.

Le Associazioni iscritte all'Albo Comunale hanno l'obbligo di comunicare le variazioni intervenute nella sede e nella composizione delle rappresentanze legali pro-tempore.

La durata dell'avviso pubblico per la richiesta di iscrizione è fissata in giorni 30.

Le Associazioni dovranno produrre ogni idonea documentazione tesa a dimostrare la capacità di perseguimento delle finalità statutarie con la descrizione delle attività svolte e di quelle che sono programmate.

L'Albo Comunale delle Associazioni ha validità quattro anni.

Le Associazioni di nuova costituzione hanno la facoltà di richiedere l'iscrizione all'Albo dopo un anno dalla loro registrazione.

Alla costituzione e alla tenuta dell'Albo provvede la Giunta sentita la competente Commissione Consiliare.

Le Associazioni non iscritte all'Albo non possono accedere ai contributi comunali.